

N. _____ prot

Reg. N ° 80
Data 11 . 09. 2006



COMUNE DI CASSOLA

PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione originale del Consiglio Comunale

OGGETTO: **Esame ed approvazione delle modifiche e/o integrazioni al “Regolamento comunale per la disciplina dell’attività di acconciatore per uomo-donna ed estetista”.**

L’anno **duemilasei** il giorno **undici** del mese di **settembre** alle ore **20.30 e segg.** nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si é riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale.

Alla I[^] convocazione in seduta ordinaria che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di regolamento risultano all’appello nominale:

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
ALESSI WALTER	X		MAZZOCCO VALTER		XG
ANDRIOLLO PAOLO	X		MIOTTI EGISTO	X	
BATTAGELLO CARLO		XG	PAGNON PAOLO PIETRO		XG
BATTAGLIA AGOSTINO		XG	PASINATO ANTONIO	X	
BATTOCCHIO ANGELO	X		PETUCCO GIUSEPPE	X	
CARRAZZA PAOLO	X		TESSAROLO CELESTINA		XG
GOEGAN UGO	X		TESSAROLO MARCELLINO	X	
LORENZATO FRANCO	X		TONIOLO ALBERTO	X	
MANOCCHI SIMONE	X		TOSATTO DAVIDE		XG
MAROSO ALDO	X		ZILIO ADRIANO	X	
MARIN ELIODORO	X				
		Assegnati n. 21	In carica n. 21	Presenti n. 15	

con la partecipazione dell’Assessore esterno **avv. Mantovani Piercarlo**

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il **Sig. Pasinato Antonio** nella sua qualità di **Sindaco**. Assiste alla seduta il **Vicesegretario Generale dott. Nico Moro**

Il Presidente passa alla trattazione del punto di O.d.G. avente ad oggetto la approvazione delle modifiche e integrazioni al Regolamento comunale per la disciplina dell'attività di acconciatore per uomo-donna ed estetista e passa la parola all'Assessore al Commercio e alle Attività Produttive Simone Manocchi per una relazione sulla allegata proposta di deliberazione che si trascrive di seguito:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. UFFICIO SEGRETERIA

Premesso che ai sensi dell'art. 1 della Legge 14 febbraio 1963, n. 161 i Comuni sono tenuti a disciplinare con apposito regolamento le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito. Il regolamento dovrà essere adottato dai Comuni sentito il parere della Commissione Provinciale per l'artigianato, di cui all' articolo 12, Legge 25 luglio 1956, n. 860 e previo parere obbligatorio ma non vincolante della Commissione Comunale barbieri parrucchieri estetisti;

Viste la Legge 4 gennaio 1990, n. 191 e la Legge Regionale 27 novembre 1991, n. 29 sulla disciplina dell'attività di estetista;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 27 aprile 1999 con la quale venne approvato il "Regolamento comunale per la disciplina della attività di barbiere, parrucchiere uomo - donna, estetista";

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 26.04.2004 con la quale, ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 267/2000 è stata soppressa la Commissione Comunale per la disciplina delle attività di barbiere e parrucchiere per uomo - donna, estetista e mestieri affini, ritenuta non più indispensabile a fini istituzionali;

Vista la Legge 17 agosto 2005, n. 174 che disciplina l'attività di acconciatore;

Dato atto che le norme transitorie della suddetta legge hanno previsto che i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna, assumono di diritto la qualifica di acconciatore;

Che i soggetti in possesso della qualifica di barbiere e che intendano ottenere l'abilitazione di cui all'art. 3 della legge 174/2005, sono tenuti, in alternativa:

- *a richiedere, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della Legge 174/2005, la abilitazione in considerazione delle maturate esperienze professionali;*
- *a frequentare un apposito corso di riqualificazione professionale;*
- *a sostenere l'esame previsto dal comma 1° dell'articolo 3 della Legge stessa;*

Che a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della Legge, sono in possesso della qualifica di barbiere ed esercitano, o hanno in precedenza esercitato, l'attività di barbiere è comunque garantito il diritto di svolgere tale attività;

Vista la nota dell'A.N.C.I. Veneto;

Ritenuto di dover procedere alla revisione del regolamento comunale recependo le modifiche introdotte dalla Legge 174/2005 sulla attività di acconciatore e inoltre le modifiche introdotte dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 714 del 14 marzo 2006 che ha abrogato dallo schema di regolamento comunale, approvato con D.G.R. n. 655 del 12 febbraio 1992, i commi 2° e 3° del regolamento-tipo ossia

l'obbligo della visita di controllo sanitario annuale con annotazione sul libretto sanitario da conservare nell'esercizio;

Vista la nota dell'A.N.C.I. Veneto in data 19 luglio 2006 - prot. n. 2046 - con la quale comunica che la deliberazione di Giunta Regionale n. 714 del 2006 ha abrogato i commi 2° e 3° dell'art. 22 del regolamento-tipo regionale eliminando l'obbligatorietà delle visite periodiche per gli operatori del settore e suggerisce di modificare il regolamento comunale in considerazione della entrata in vigore della Legge 174/2005 sulla attività di acconciatore;

Dato atto che le modifiche regolamentari sono state esaminate in Commissione Consiliare Comunale in data 05 settembre 2006;

Visto lo Statuto Comunale;

Per quanto sopra espresso

PRO P O N E

di apportare al "Regolamento comunale per la disciplina della attività di barbiere, parrucchiere uomo - donna, estetista" le seguenti modifiche e/o integrazioni:

- *agli artt. 1, 2, 3 e 4 le parole "parrucchiere per uomo e donna" sono sostituite dalla parola "acconciatore";*
- *all'art.1 dopo le parole "dalla Legge Regionale 27 novembre 1991, n.29" è aggiunta la frase "dalla legge 17 agosto 2005, n. 174";*
- *gli artt. 7 e 8 sono abrogati;*
- *all'art. 22 sono abrogati i commi 2° e 3°.*

Esce il Consigliere **Maroso** (14)

Udita la relazione dell'Assessore Manocchi, non essendoci interventi il **Presidente** propone di passare alla votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione relativa all'Esame ed approvazione delle modifiche e/o integrazioni al "Regolamento comunale per la disciplina dell'attività di acconciatore per uomo-donna ed estetista (all. A)

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale ;

Visto l'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 , n. 3 che, abrogando l'art. 130 della Costituzione ha fatto venir meno il controllo legittimità sugli atti degli enti locali;

Considerato che con legge regionale 14 gennaio 2003 , n. 14 si è determinata la abolizione del Comitato Regionale di Controllo;

Con la votazione espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente risultato :

PRESENTI: 14

FAVOREVOLI: 13
CONTRARI: //
ASTENUTI: 1 (**Petucco**)

DELIBERA

di apportare al “Regolamento comunale per la disciplina della attività di barbiere, parrucchiere uomo - donna, estetista” le seguenti modifiche e/o integrazioni:

- agli artt. 1, 2, 3 e 4 le parole “parrucchiere per uomo e donna” sono sostituite dalla parola **“acconciatore”**;
- all’art.1 dopo le parole “dalla Legge Regionale 27 novembre 1991, n.29” è aggiunta la frase **“dalla legge 17 agosto 2005, n. 174”**;
- gli artt. 7 e 8 sono abrogati;
- all’art. 22 sono abrogati i commi 2° e 3°.

Si dà atto che la registrazione integrale della seduta è conservata agli atti su nastro magnetico, a tutti gli effetti di legge documento amministrativo (art. 22 comma 20 Legge 241/1990).